SULL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DEGLI OGGETTI ANTICHI DI' SCAVO E DEGLI ALTRI OGGETTI DI SOMMO PREGIO STORICO ED ARTISTICO

# Art. 1

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364

Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge e' vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica od artistica.

E' altresi' vietata per detto termine l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata.

Questa parte del catalogo dovra' essere pubblicata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica non piu' tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all'articolo 5 della legge sopra citata.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/07/1903, n. 153 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 12 luglio 1903, non più in vigore dal 13 luglio 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sull'esportazione all'estero degli oggetti antichi di' scavo e degli altri oggetti di sommo pregio storico ed artistico |
| Estremi | Legge 27 giugno 1903, n. 242 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1903 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-esportazione-all-estero-degli-oggetti-antichi-di-scavo-e-degli/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-20-giugno-1909-n-364/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it